



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustri Signori Magistrati:

dott. Franco De Stefano - Presidente

dott. Pasquale Gianniti - Consigliere

dott. Marco Rossetti - Consigliere rel. ed est.

dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello - Consigliere

dott. Giovanni Fanticini - Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto: esecuzione forzata - nullità del precetto - omessa notifica del titolo esecutivo - conseguenze - sanatoria per il raggiungimento dello scopo - esclusione.

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 17399/23 proposto da:

-) **Umberto**, domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato ;

- *ricorrente* -

contro

-) Avv. **Marina**, domiciliata *ex lege* al proprio indirizzo PEC, che si difende personalmente ex art. 86 c.p.c.;

- *controricorrente* -

nonché

-) **Federica**, domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dagli avvocati ;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza del Tribunale di Roma 22 giugno 2023 n. 9945;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2025 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

uditi, per la parte ricorrente, l'Avvocato e, per la parte controricorrente, l'Avvocata Marina

FATTI DI CAUSA





1. Marina nel 2021 intimò precetto ad Umberto ed a Federica

A fondamento del precetto furono invocati tre titoli esecutivi:

1) il decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma 21.10.2011, col quale Umberto fu condannato a versare a Marina a titolo di assegno di mantenimento del figlio minore, l'importo di euro 2.000 mensili;

2) il decreto 25.9.2017 n. 24640 del Tribunale di Roma, col quale su accordo delle parti l'importo dell'assegno di mantenimento del figlio minore fu ridotto a 1.000 euro mensili;

3) il decreto 18.5.2021 n. 11236 del Tribunale di Roma, col quale su ricorso dell'obbligato la misura dell'assegno di mantenimento fu ulteriormente ridotta ad euro 750 mensili.

1.1. Il precetto fu notificato a Federica (nipote *ex sorore* dell'obbligato) nella qualità di acquirente di un immobile vendutole da Umberto gravato da ipoteca a garanzia dei suddetti crediti.

2. Umberto e Federica proposero opposizione agli atti esecutivi, deducendo - per quanto ancora rileva in questa sede - che i titoli esecutivi indicati nel precetto non erano stati loro notificati; che il precetto non conteneva la data di notifica dei suddetti titoli; che i titoli erano privi di formula esecutiva.

3. Con sentenza 22.6.2023 n. 9945 il Tribunale di Roma rilevò in punto di fatto che:

1) il titolo esecutivo rappresentato dal decreto 21.10.2011 era privo di formula esecutiva; tuttavia, quel decreto era stato reclamato da Umberto il reclamo era stato rigettato quanto alla misura dell'assegno (che restò fissato in euro 2.000), ma accolto quanto alla misura del contributo per spese straordinarie; il provvedimento che decise il reclamo (App. Roma sez. Minorenni, 10.5.2013), munito di formula esecutiva, era stato notificato al debitore;





2) il titolo esecutivo rappresentato dal decreto 25.9.2017 era stato notificato *dopo* la notifica del precetto;

3) il titolo esecutivo rappresentato dal decreto 18.5.2021 era regolare.

Tuttavia, rigettò integralmente l'opposizione, affermando che i vizi suddetti non avevano impedito al precetto di raggiungere il suo scopo, né gli opposenti avevano indicato in che modo quei vizi avessero pregiudicato i rispettivi diritti di difesa. Richiamò a sostegno di questa statuizione le decisioni di questa Corte n. 3967 del 2019 e n. 19105 del 2018.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Umberto con ricorso fondato su un motivo.

Marina ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Federica ha depositato controricorso e proposto ricorso incidentale adesivo a quello di Umberto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo del ricorso principale la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto che l'eccezione di nullità del precetto, se pur fondata, non potesse essere accolta per non avere l'opponente allegato e provato di avere subito, in conseguenza di quella nullità, un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa.

2. Con riferimento alla esecuzione fondata sul decreto del Tribunale di Roma 21.10.2011 (che il ricorrente, al pari degli altri titoli, continua a definire come provvedimenti "*di codesto Tribunale*", pur rivolgendosi a questa Corte Suprema di cassazione) il ricorso è infondato.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe illegittimamente negato rilievo alla circostanza che quel decreto:

- a) era privo di formula esecutiva;
- b) non gli era stato notificato.

2.1. Che il decreto 21.10.2011 fosse privo di formula esecutiva è circostanza irrilevante. Quel decreto infatti fu reclamato da Umberto





e il reclamo fu parzialmente accolto dalla Corte d'appello, sez. Minorenni, con decreto 10.5.2013.

Quando un provvedimento giudiziario esecutivo venga impugnato, e l'impugnazione sia accolta in parte o non sia respinta per sole ragioni di rito, la decisione di secondo grado si sostituisce a quella impugnata e rappresenta il titolo esecutivo, anche con riferimento alle parti della decisione impugnata che sono state confermate (c.d. effetto sostitutivo: *ex permultis*, Cass. Sez. 3, 14/06/2024, n. 16664; Cass. Sez. 3, 13/11/2018, n. 29021; Cass. Sez. 3, 27/03/2009, n. 7537; Cass. Sez. 3, 22/03/1995, n. 3273; trattasi comunque di principio semisecolare: cfr. già in tal senso Cass. Sez. 3, 17/07/1967).

Quel che doveva essere notificato in forma esecutiva, dunque, era il decreto della Corte d'appello del 10.5.2013, conclusivo del giudizio di reclamo.

2.2. La sentenza qui impugnata ha accertato, con statuizione non impugnata sulla quale si è quindi formato il giudicato interno, che:

a) il decreto del Tribunale 21.10.2011 è stato notificato, ma senza formula esecutiva;

b) il decreto della Corte d'appello è stato "*munito di formula esecutiva e ritualmente notificato*" (p. 4, penultimo capoverso, del provvedimento impugnato).

Poiché, dunque, la notifica del decreto di primo grado vi fu, e la formula esecutiva fu apposta là dove doveva esserlo, il ricorso va rigettato con riferimento all'esecuzione fondata sul titolo qui in esame, se non altro in relazione alla censura concretamente svolta dagli allora opposenti.

3. Con riferimento all'esecuzione fondata sul decreto del Tribunale di Roma 18.5.2021 n. 11236 il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha stabilito che tale decreto fu "*munito di formula esecutiva telematica in data 17 gennaio 2021, e notificato unitamente al precetto qui opposto*".





Incurante di tale statuizione, il ricorrente invoca la nullità del precetto affermando che *"non è stata fornita la prova della rituale notificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 479 c.p.c."* del suddetto decreto 18.5.2021.

Il motivo, dunque, più che censurare la sentenza impugnata la ignora, ed è perciò inammissibile ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c.: il merito di tale doglianza risulta, pertanto, precluso.

4. Nella parte restante - e, dunque, con riferimento all'esecuzione fondata sul decreto 25.9.2017 n. 24640 - il motivo è fondato.

Questa Corte si è ripetutamente occupata delle conseguenze della notifica d'un precetto difforme dal suo modello legale: vuoi per vizi dell'atto stesso, vuoi per vizi della procedura in cui l'atto deve inserirsi.

Questa copiosa giurisprudenza ha fissato tre princìpi che possono dirsi ormai consolidati.

4.1. Il primo principio è che i vizi *formali* del precetto (cioè la sua difformità rispetto al modello legale), come quelli di qualsiasi atto processuale, possono essere sanati dal conseguimento dello scopo.

Gli scopi del precetto sono:

- (a) rendere avvisato il debitore della pretesa creditoria;
- (b) consentire al debitore di individuare il credito (ed il sotteso titolo esecutivo) di cui gli si chiede l'adempimento, e verificarne la fondatezza;
- (c) consentire al debitore di predisporre all'adempimento.

Lo scopo del precetto è quindi raggiunto quando, nello specifico e concreto caso, il debitore cui è stato notificato non possa nutrire alcun dubbio su quale sia il l'obbligazione di cui gli si chiede l'adempimento, e quale la sua fonte.

Tale principio venne affermato già da Sez. 3, Sentenza n. 6536 del 28/07/1987 [ove si afferma che *"la forma dell'atto processuale (...) non ha valore di per sé, ma è funzionale allo scopo dell'atto medesimo, in relazione al quale deve essere valutata la sua essenzialità; per cui non ne deve essere esasperata la rilevanza, ai fini della nullità o meno dell'atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per sé stante, avulso dallo*





scopo”], e poi ribadito, ex permultis, da Cass. Sez. 3, 28/01/2020, n. 1928; Sez. 3, Sentenza n. 10294 del 05/05/2009, ove si afferma che la validità dell’atto di precetto deve essere valutata “alla luce del principio di conservazione, che evita odiose lungaggini”.

4.2. Il secondo principio è che i vizi *procedurali* in cui incorra il creditore esecutante (mancato od inesatto compimento degli atti che debbono precedere o seguire il precetto) sono privi di conseguenze quando non abbiano pregiudicato la posizione della controparte: il che, a ben vedere, non è che una declinazione particolare del generale principio di sanatoria della nullità per conseguimento dello scopo (Cass. 27427/23, Cass. 27424/23 e Cass. 27313/23, con ampia motivazione cui si può qui rinviare ex art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.).

4.3. Il terzo principio è che il *vulnus* arrecato dal vizio procedurale al diritto di difesa non sempre e non necessariamente deve essere allegato e provato da chi solleva l’eccezione di nullità processuale.

Il pregiudizio al diritto di difesa deve infatti ritenersi sussistente in tutti i casi in cui l’*error in procedendo* abbia avuto per effetto di privare la parte d’una facoltà, d’un atto difensivo, d’una possibilità di scelta, d’un termine a difesa. E ciò a prescindere dall’uso che, in concreto, la parte interessata avrebbe potuto fare di quella facoltà, di quella possibilità o di quel termine (c.d. *pregiudizio autoevidente*: in tal senso, oltre le già citate Cass. 27427/23, Cass. 27424/23 e Cass. 27313/23, v. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 903 del 09/01/2024, nonché, con riferimento all’ipotesi della nullità della sentenza depositata prima della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali, Cass. Sez. U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2021).

4.4. La sentenza impugnata non ha correttamente applicato i suddetti principi.

Il vizio di nullità da essa accertato consisteva infatti in un vizio procedurale e non formale, come esattamente rilevato dal Pubblico Ministero (omessa od imperfetta notifica del titolo esecutivo, prima della notifica del precetto).





4.5. La mancata notifica del titolo in forma esecutiva, prevista dall'art. 479 c.p.c., costituisce un *vulnus* "autoevidente" al diritto di difesa del debitore. La notifica del titolo, infatti, ha lo scopo di consentire al debitore la verifica dell'esistenza e della correttezza del titolo stesso, al fine di apprestarsi ad ottemperare all'intimazione o, in alternativa, a contestarla. Mancando la notifica del titolo, il precetto diventa *littera sine spiritu*: una mera declamazione del creditore.

Né l'intimazione del precetto senza la previa notifica del titolo può essere sanata dall'avvenuta proposizione della opposizione, perché può essere sanato con il raggiungimento dello scopo lo svolgimento di una attività nulla, ma non il mancato svolgimento di una attività dovuta (così, testualmente, Cass. 29021/18).

4.6. Questi principi sono stati già ripetutamente affermati da questa Corte in fattispecie analoghe.

In particolare:

-) Cass. 13497/24 ha ritenuto insanabile il vizio consistente nell'assenza di prova dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo;

-) Cass. 27313/23, Cass. 27424/23 e Cass. 27427/23 hanno ritenuto - con ampia motivazione - che la nullità per mancata notifica del titolo esecutivo non è sanata dalla circostanza che il medesimo titolo esecutivo era già stato notificato da altro concreditore, persino col ministero del medesimo avvocato;

-) Cass. 24821/23, Cass. 12195/23 e Cass. 2093/22 hanno ritenuto insanabile l'omessa indicazione nel precetto del provvedimento ha disposto l'esecutorietà del titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo.

Il principio che accomuna le suddette decisioni è sempre il medesimo: l'omessa previa notifica del titolo è un vizio procedurale e non formale, ed è autoevidente ogniqualvolta risulti che il destinatario del precetto non abbia potuto rendersi adeguatamente conto del titolo concretamente azionato e, quindi, degli elementi soggettivi e oggettivi della pretesa che si intende azionare (e salvo che non ricorrano altre circostanze, della cui allegazione e





prova è però onerato il precettante inadempiente alla rituale notifica del titolo, in base alle quali evincere tale possibilità di adeguata consapevolezza): di qui la tendenziale insanabilità per effetto della proposizione dell'opposizione da parte del debitore intimato.

5. Il ricorso incidentale proposto da Federica è adesivo rispetto al principale e, pertanto, resta assorbito dall'accoglimento di quest'ultimo.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 12 giugno 2025.

Il consigliere estensore
(*Marco Rossetti*)

Il Presidente
(*Franco De Stefano*)

